



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Area Qualità della Vita

Scheda prodotto

NUMERO SCHEDA	013
TITOLO SCHEDA	Assegno Maternità
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	11 aprile 2019
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>L'assegno di maternità è un beneficio economico mensile erogato alle mamme per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento a condizione che:</p> <p>a) le madri non beneficino di altri trattamenti di maternità, oppure ne beneficino in misura inferiore rispetto all'importo previsto annualmente per l'assegno di maternità. In questo caso l'importo dell'assegno è erogato per differenza tra l'importo previsto per l'assegno di maternità e quello percepito per altri trattamenti.</p> <p>b) il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 17.141,45 (soglia per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018).</p> <p>L'importo mensile massimo, erogato per 5 mensilità, viene definito annualmente: per l'anno 2018 è pari a € 342,62 (Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2018).</p> <p>La richiesta ricevuta e accolta viene trasmessa dall'ufficio servizi sociali per via telematica all'INPS che provvederà all'erogazione dell'assegno solo tramite bonifico bancario o libretto postale.</p>
REQUISITI	<p>L'assegno di maternità viene concesso alla mamma che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione;- sia residente nel comune di Caravaggio al momento della presentazione della domanda;- non lavori o abbia percepito un provvedimento previdenziale di indennità di maternità inferiore a € 342,62 (da moltiplicare per 5 mesi= € 1.713,10). Gli importi dell'assegno e i limiti di reddito vengono aggiornati ogni anno e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;- appartenga ad un nucleo familiare che non superi la soglia ISEE aggiornata ogni anno e pubblicata con apposita circolare INPS;- sia cittadina italiana o comunitaria;- sia cittadina di paesi terzi:<ul style="list-style-type: none">• titolare di permesso di lungo periodo (previsto dalla legge originaria)• familiare non comunitaria di cittadini comunitari (circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010)• titolare di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS

	<p>n. 9 del 22/01/2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolare di permesso di soggiorno ex articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c) della Direttiva 2011/98/UE: titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione (art. 12 direttiva 2011/98) • titolare di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Per tutti i richiedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda compilata presso CAF convenzionati • Fotocopia della carta d'identità del richiedente • Fotocopia Modulo Rich. pag. prest. Cod. SR 163 controfirmato dalla propria banca o dal proprio sportello postale o fotocopia IBAN • Documento attestante il saldo e la giacenza media dei conti correnti intestati al nucleo familiare <p>Per i richiedenti cittadini di paesi terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo di soggiorno in corso di validità
COSTO	Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l'accesso al beneficio.
NORMATIVA	<p>Decreto 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare".</p> <p>Art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53."</p> <p>Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri "Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2018)</p> <p>Direttiva 2011/98/UE.</p>
TEMPISTICA	<p>La domanda si presenta entro 6 mesi dalla data del parto e viene ricevuta allo sportello per tutto l'anno.</p> <p>Nel caso di adozione di minori di età inferiori a 6 anni la domanda va presentata entro 6 mesi dall'ingresso in famiglia.</p>